Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore

(74/483/CEE)

(GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva della Commissione del 18 aprile 1979	L 128	1	26.5.1979
►**M2**	Direttiva del Consiglio 87/354/CEE, del 25 giugno 1987	L 192	43	11.7.1987
►**M3**	Direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	81	20.12.2006

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A3**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore

(74/483/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro le sporgenze esterne;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'alto; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ([2]);

considerando che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 26 («Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne») ([3]) che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M1; la classificazione internazionale dei veicoli a motore è riportata nella direttiva 70/156/CEE;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data,

([1]) GU n. C 55 del 13. 5. 1974, pag. 14.
([2]) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
([3]) Documento CEE di Ginevra
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
} riv. 1 Add. 25

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 (definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE) destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

▼M1

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare, per motivi concernenti le sporgenze esterne, l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo o di portabagagli, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, considerati come entità tecniche indipendenti:

— se, in ordine alle sporgenze esterne, il veicolo è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II,

— se i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche, considerati quali entità tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le sporgenze esterne, rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo se dette sporgenze esterne sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le sporgenze esterne, vietare la commercializzazione di portabagagli, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, intesi quali entità tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, se questi, a norma dell'articolo 2, sono conformi a un tipo per il quale è stata rilasciata l'omologazione.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione attua le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le competenti autorità di questo Stato membro giudicano se sul tipo modificato debbano essere effettuate nuove prove, seguite da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

▼B

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II e III sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º giugno 1975 le disposizioni necessarie per, conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1º ottobre 1975.

▼B

2. Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

GENERALITÀ, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI GENERALI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE ([1])

1. GENERALITÀ

▼M1

1.1. Il presente allegato non si applica ai retrovisori esterni né alla sfera del gancio per rimorchi.

▼B

1.2. Lo scopo delle presenti prescrizioni è di ridurre il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro. ►M1 Questa disposizione si applica tanto al veicolo fermo quanto al veicolo in movimento. ◄

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva:

2.1. per «omologazione del veicolo», s'intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne;

2.2. per «tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne», si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda, ad esempio, la forma della superficie esterna, o i materiali impiegati per quest'ultima;

▼M1

2.3. Per «superficie esterna» s'intende la parte esterna del veicolo, comprendente il cofano motore, il coperchio del vano portabagagli, le portiere, i parafanghi, il tetto, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo visibili;

2.4. Per «linea di base» si intende una linea determinata come segue:

Si sposta tutt'intorno ad un veicolo carico un cono ad asse verticale di altezza non definita, che abbia un semiangolo di 30°, in modo che esso rimanga costantemente a contatto con la superficie esterna del veicolo, nel punto più basso possibile. La linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza. Nel determinare la linea di base non si deve tener conto delle sedi di sollevamento del martinetto, dei tubi di scappamento né delle ruote. Per quanto riguarda i vuoti esistenti in corrispondenza dei passaggi delle ruote, si supporrà che essi siano continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente. Nel fissare la linea di base si terrà conto del paraurti ad entrambe le estremità del veicolo. A seconda del particolare tipo di veicolo, la traccia della linea di base si può trovare all'estremità della sezione del paraurti oppure nella fiancata al di sotto del paraurti stesso. Se esistono contemporaneamente due o più punti di contatto, la linea di base verrà determinata mediante il punto di contatto più basso;

2.5. Per «raggio di curvatura» s'intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione;

2.6. L'espressione «veicolo carico» indica il veicolo con la massa massima tecnicamente ammessa. I veicoli equipaggiati con sospensioni idropneumatiche, idrauliche o pneumatiche, oppure con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, devono essere sottoposti alla prova su strada nelle condizioni più sfavorevoli di marcia normale specificate dal fabbricante.

([1]) Il testo del presente allegato è sostanzialmente analogo a quello del regolamento n. 26 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU; la suddivisione dei punti è la stessa; se un punto del regolamento n. 26 non ha il corrispondente nel presente allegato, il suo numero è indicato fra parentesi, come richiamo.

▼M1

2.7. Per «bordo esterno fuoritutto» del veicolo rispetto alle fiancate s'intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo stesso, e tangente al suo bordo esterno fuoritutto laterale, e rispetto alle estremità anteriore e posteriore s'intende il piano trasversale verticale del veicolo, tangente ai bordi anteriore e posteriore fuoritutto, senza tener conto delle sporgenze:

2.7.1. dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e degli attacchi per misuratori di pressione;

2.7.2. di eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

2.7.3. dei retrovisori;

2.7.4. degli indicatori laterali di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci di stazionamento;

2.7.5 rispetto alle estremità anteriore e posteriore, dei particolari montati sui paraurti, del gancio di traino e del tubo dei scappamento.

2.8. Per «dimensione della sporgenza» di un elemento montato su un pannello s'intende la dimensione determinata col metodo descritto all'allegato II, punto 2.

2.9. Per «linea nominale di un pannello» s'intende la linea che passa per i due punti rappresentati dalla posizione del centro di una sfera quando la superficie di quest'ultima effettua il suo primo e il suo ultimo contatto con un elemento durante la misurazione di cui all'allegato II, punto 2.2.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. **Domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne**

3.1.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue sporgenze esterne deve essere presentata dal costruttore del veicolo stesso o dal suo mandatario.

3.1.2. Essa deve essere accompagnata dei seguenti documenti in triplice copia:

3.1.2.1. Fotografie della parte anteriore, della parte posteriore e delle parti laterali del veicolo prese da un angolo compreso fra 30 e 45° rispetto al piano longitudinale mediano verticale del veicolo stesso.

3.1.2.2. Disegni dei paraurti e, se del caso,

3.1.2.3. Disegni di alcune sporgenze esterne e, se necessario, disegni di alcune parti della superficie esterna di cui al punto 6.9.1.

3.1.3. Occorre presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. Su richiesta del servizio tecnico occorre fornire altresì alcune parti o campioni dei materiali usati.

3.2. **Domanda di omologazione CEE per portabagagli, portasci, antenne radio e radiotelefoniche che costituiscono entità tecniche**

3.2.1. Le domande di omologazione CEE per portabagagli, portasci, antenne radio o radiotelefoniche che costituiscono un'entità tecnica a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE debbono essere presentate dal costruttore del veicolo o dal costruttore di queste entità tecniche, ovvero dal loro mandatario.

3.2.2. Per ogni tipo di dispositivo di cui al punto 3,2.1 la domanda di omologazione deve essere accompagnata da quanto segue:

3.2.2.1. Documenti in triplice copia con la descrizione delle caratteristiche delle entità tecniche, nonché con le istruzioni per il montaggio fornite per ciascuna entità tecnica in commercio;

▼M1

3.2.2.2. Un campione del tipo di entità tecnica. Se lo ritiene necessario, l'autorità competente può richiedere un ulteriore campione. I campioni debbono recare la marcatura, chiaramente leggibile ed indelebile, di cui all'articolo 9 bis, terzo comma, della direttiva 70/156/CEE. Sui portabagagli e portasci deve inoltre essere predisposta una zona per la successiva apposizione obbligatoria del numero di omologazione CEE, preceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione ►A1 [1]. ◄

4. OMOLOGAZIONE CEE

(4.1.)

(4.2.)

(4.3.)

(4.4.)

(4.4.1.)

(4.4.2.)

(4.5.)

4.6. Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato nell'allegato III.

4.6.1. Qualora una domanda di cui al punto 3.1 venga accolta, deve essere accluso alla scheda di omologazione CEE un certificato conforme al modello riportato nell'allegato III.

4.6.2. Qualora venga accolta una domanda di cui al punto 3.2, occorre rilasciare un certificato conforme al modello riportato nell'allegato IV.

4.6.3. Qualora in una domanda di cui al punto 3.1 si faccia riferimento ad un certificato di cui all'allegato IV, occorre delimitare in conseguenza la portata della prova del veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne. In tal caso, alla scheda di omologazione del tipo di veicolo occorre accludere anche una copia della scheda di omologazione dell'entità tecnica.

▼B

5. PRESCRIZIONI GENERALI

5.1. Le disposizioni del presente allegato non si applicano alle parti della superficie esterna che, qualora il veicolo sia carico e le porte, le finestre e gli sportelli di accesso ecc., chiusi, si trovano:

5.1.1. a più di 2,00 m di altezza,

5.1.2. al di sotto della linea di base,

▼M1

5.1.3. situate in modo da non poter essere toccate da una sfera con diametro di 100 mm in condizioni statiche né in movimento.

▼B

5.2. La superficie esterna dei veicoli non deve comportare né parti spigolose o taglienti, né sporgenze esterne che per la loro forma, per le loro dimensioni, per il loro orientamento o per la loro durezza, aumenterebbero il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro.

5.3. La superficie esterna dei veicoli non deve comportare parti orientate verso l'esterno in grado di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

▼M1

5.4. nessuna parte sporgente sulla superficie esterna del veicolo può presentare un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm. Questa prescrizione non si applica alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm; gli angoli di queste parti orientati verso l'esterno devono

[1] B = Belgio, D = Germania, DK = Danimarca, E = Spagna, F = Francia, ►M2 EL = Grecia ◄, I = Italia, IRL = Irlanda, L = Lussemburgo, N L = Paesi Bassi, P = Portogallo, UK = Regno Unito, ►A2 12 = Austria, 17 = Finlandia, 5 = Svezia, ◄ ►A3 8 per la Repubblica ceca, 29 per l'Estonia, CY per Cipro, 32 per la Lettonia, 36 per la Lituania, 7 per l'Ungheria, MT per Malta, 20 per la Polonia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, ◄ ►M3 34 per la Bulgaria, 19 per la Romania. ◄

▼M1

nondimeno essere smussati, a meno che le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm.

▼B

5.5. Le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da un materiale la cui durezza non superi i 60 shore A possono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. ►M1 La durezza deve essere misurata con l'elemento installato sul veicolo. Quando sia impossibile misurare la durezza con il procedimento Shore-A, devono essere effettuate, ai fini di una valutazione, misurazioni di tipo equivalente. ◄

▼M1

5.6. Le disposizioni dei precedenti punti 5.1-5.5 si applicano in aggiunta alle prescrizioni speciali del seguente punto 6, a meno che dette prescrizioni speciali dispongano esplicitamente in altro modo.

▼B

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1. **Motivi ornamentali**

6.1.1. I motivi ornamentali applicati, che sporgono più di 10 mm rispetto al loro sostegno, devono annullarsi, staccarsi o abbassarsi sotto una forza di 10 daN esercitata in una direzione qualsiasi sul loro punto più sporgente, su un piano approssimativamente parallelo alla superficie sulla quale sono montati. Queste disposizioni non si applicano ai motivi ornamentali esistenti sulle griglie dei radiatori, per i quali vigono le prescrizioni generali del punto 5. ►M1 Per applicare la forza di 10 daN deve essere usato un pistone ad estremità piatta avente un diametro non superiore a 50 mm. In caso di impossibilità deve essere usato un metodo equivalente. Una volta che i motivi ornamentali sono rientrati, si sono staccati o piegati, le parti restanti non devono sporgere oltre 10 mm. In ogni caso, queste sporgenze devono essere conformi al disposto del punto 5.2.Se il motivo ornamentale è montato su una base, quest'ultima deve essere considerata appartenente al motivo ornamentale e non alla superficie di supporto. ◄

6.1.2. Le fasce o elementi di protenzione che esistono sulle superfici esterne non sono soggetti alle prescrizioni del punto 6.1.1; devono tuttavia essere solidamente fissati sul veicolo.

▼M1

_____

▼B

6.2. **Proiettori**

6.2.1. Le visiere e le incorniciature sporgenti sono ammesse sui proiettori a condizione che non sporgano più di 30 mm rispetto alla superficie esterna del vetro del proiettore e che il loro raggio di curvatura non sia in nessun punto inferiore a 2,5 mm. ►M1 Nel caso di proiettore montato dietro un'ulteriore superficie trasparente, la sporgenza viene misurata a partire dalla superficie trasparente esterna. La sporgenza viene misurata con il metodo descritto all'allegato II, punto 3. ◄

6.2.2. I proiettori retrattili devono rispondere alle disposizioni del punto 6.2.1, sia in posizione di funzionamento che rientrati.

▼M1

6.2.3. Le disposizioni del precedente punto 6.2.1 non si applicano ai proiettori incassati nella carrozzeria o arretrati rispetto alla parte di carrozzeria loro sovrastante, se quest'ultima è conforme al disposto del punto 6.9.1.

▼B

6.3. **Griglie e intervalli tra elementi**

▼M1

6.3.1. Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano agli intervalli esistenti tra elementi fissi o mobili, ivi compresi gli elementi di griglie di entrata o di uscita dell'aria e della calandra, a condizione che la distanza tra due elementi consecutivi non superi 40 mm e che le griglie e gli intervalli siano giustificati da esigenze di funzionamento. Quando questa distanza è compresa tra 40 e 25 mm, i raggi di raccordo devono essere uguali o superiori a 1 mm. Se, invece, la distanza tra due elementi consecutivi è uguale o inferiore a 25 mm,

▼M1

i raggi di raccordo delle superfici esterne degli elementi devono essere di almeno 0,5 mm. La distanza tra due elementi consecutivi è misurata col metodo descritto nell'allegato II, punto 4.

▼B

6.3.2. Il raccordo della superficie anteriore con le superfici laterali di ciascun elemento che forma una griglia o un intervallo, deve essere smussato.

6.4. **Tergicristallo**

▼M1

6.4.1. I tergicristalli devono essere fissati in maniera che l'albero portante sia ricoperto da un elemento protettore con raggio di raccordo conforme al punto 5.4 e con superficie terminale non inferiore a 150 mm^2. Gli elementi protettori arrotondati devono avere un'area sporgente minima di 150 mm^2, misurata a non oltre 6,5 mm dal punto di maggiore sporgenza. Queste prescrizioni si applicano anche ai tergilunotto ed ai tergiproiettori.

6.4.2. Il punto 5.4 non si applica alle spazzole né agli elementi di sostegno. Questi organi non devono però presentare spigoli vivi né parti taglienti o appuntite.

▼B

6.5. **Paraurti**

▼M1

6.5.1. Le estremità laterali dei paraurti devono curvarsi verso la superficie esterna in modo da ridurre al minimo il pericolo di agganci. Questa prescrizione si considera rispettata sia nel caso di paraurti incassato in un alveolo oppure incorporato nella carrozzeria, sia nel caso in cui l'estremità laterale del paraurti è curvata all'interno in maniera da non poter essere toccata da una sfera con diametro di 100 mm, e se l'intervallo tra l'estremità del paraurti e la carrozzeria circostante non supera 20 mm.

▼B

6.5.2. Gli elementi costitutivi dei paraurti devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide volte verso l'esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

▼M1

6.5.3. La prescrizione del punto 6.5.2 non si applica alle parti che costituiscono il paraurti o comunque situate su di esso che formino una sporgenza od una rientranza inferiori a 5 mm, in particolare i coprigiunto ed i getti spruzza-proiettori; gli angoli di queste parti orientati verso l'esterno devono nondimeno essere smussati, a meno che le sporgenze risultanti siano inferiori a 1,5 mm.

6.6. **Maniglie, cerniere e pulsanti delle porte, coperchi del portabagagli e cofani; tappi e coperchi dei serbatoi per carburante**

6.6.1. Questi elementi non devono sporgere di oltre 40 mm se si tratta di maniglie di porte o di coperchi del portabagagli, e di 30 mm in tutti gli altri casi.

6.6.2. Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo rotante, devono presentare uno dei requisiti sotto indicati:

6.6.2.1. Nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta, l'estremità aperta della maniglia deve essere orientata verso la parte posteriore. Detta estremità deve essere curvata verso il piano della porta, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiata in un alveolo.

6.6.2.2. Le maniglie che ruotano verso l'esterno in direzione non definita, ma comunque non parallela al piano delle porte, devono, in posizione di chiusura, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiate in un alveolo. L'estremità aperta deve essere orientata verso la parte posteriore o verso il basso.

Le maniglie non conformi a quest'ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le quattro condizioni seguenti:

— sono munite di un sistema di richiamo indipendente;

▼M1

— non sporgono di oltre 15 mm in caso di mancato funzionamento dei sistemi di richiamo;

— nella posizione di apertura di cui al precedente comma, sono conformi al punto 5.4;

— la superficie della loro estremità libera, misurata ad una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente, non è inferiore a 150 mm^2.

6.7. **Ruote, dadi delle ruote, coprimozzi e coppe delle ruote**

▼B

6.7.1. Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano a questi elementi.

▼M1

6.7.2. Le ruote, i dadi delle ruote, i coprimozzi e le coppe non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti che superino il piano esterno del cerchione. I dadi ad alette non sono ammessi.

▼B

6.7.3. Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, fatta eccezione dei pneumatici, situata al di sopra del piano orizzontale che passa attraverso il loro asse di rotazione, deve sporgere al di là della proiezione verticale, su un piano orizzontale, della superficie o struttura esterna.

Tuttavia, se esigenze funzionali lo giustifichino, le coppe che ricoprono i dadi delle ruote e i mozzi, possono sporgere al di là della proiezione verticale della superficie e della struttura esterna, a condizione che la superficie della parte sporgente abbia un raggio di curvatura almeno uguale a 30 mm e che la sporgenza, in rapporto alla proiezione verticale della superficie o struttura esterna, non superi in nessun caso 30 mm.

6.8. **Spigoli di lamiera**

6.8.1. Gli spigoli di lamiera, quali i bordi di gocciolatoi e le slitte di porte scorrevoli, sono ammessi a condizione che i loro bordi siano incurvati o che questi spigoli siano ricoperti da un elemento protettore conforme alle disposizioni ad esso applicabili del presente allegato. ►M1 Uno spigolo non protetto si considera incurvato se ha una bordatura di circa 180° o se è ripiegato verso la carrozzeria in modo da non poter venire a contatto con una sfera avente 100 mm di diametro. ◄

6.9. **Pannelli di carrozzeria**

6.9.1. Il raggio di curvatura delle pieghe dei pannelli di carrozzeria può essere inferiore a 2,5 mm a condizione che non sia inferiore al decimo dell'altezza «H» della sporgenza, misurata conformemente al metodo esposto nell' ►M1 allegato II, punto 1 ◄.

6.10. **Deflettori laterali per l'aria e per la pioggia**

6.10.1. Gli spigoli dei deflettori laterali che possono essere volti verso l'esterno debbono avere un raggio di curvatura di almeno 1 mm.

▼M1

6.11. **Sedi di sollevamento per martinetto e tubi di scappamento**

6.11.1. Le sedi di sollevamento per martinetto ed il tubo o i tubi di scappamento non debbono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base che si trova verticalmente al di sopra di essi. Questa prescrizione non si applica ai tubi di scappamento i cui bordi siano arrotondati con raggi di raccordo minimo di 2,5 mm.

6.12. **Deflettori di ammissione e di scarico dell'aria**

6.12.1. I deflettori di ammissione e di scarico dell'aria devono essere conformi ai punti 5.2-5.4 in tutte le posizioni d'impiego.

6.13. **Tetto**

6.13.1. I tetti apribili vengono considerati soltanto in posizione di chiusura.

6.13.2. I veicoli decappottabili devono essere esaminati con la cappotta nelle due posizioni, alzata ed abbassata.

▼M1

6.13.2.1. Quando la cappotta è abbassata, non si deve effettuare alcun esame del veicolo all'interno di una superficie immaginaria delineata dalla cappotta stessa in posizione alzata.

6.13.2.2. Se il veicolo è dotato di serie di una foderina per la cappotta ripiegata, esso dovrà essere sottoposto alla prova con la foderina suddetta.

6.14. **Finestrini**

6.14.1. I finestrini che si aprono verso l'esterno devono essere conformi alle seguenti disposizioni in tutte le posizioni d'impiego:

6.14.1.1. Non devono presentare spigoli vivi rivolti verso l'avanti.

6.14.1.2. Nessuna parte dei finestrini deve sporgere oltre il fuoritutto del veicolo.

6.15. **Supporti per la targa di immatricolazione**

6.15.1. Qualsiasi supporto per la targa fornito dal fabbricante del veicolo deve rispettare le prescrizioni del punto 5.4 del presente allegato se esso può venire a contatto con una sfera avente diametro di 100 mm quando una targa di immatricolazione è stata montata secondo le istruzioni del fabbricante.

6.16. **Portabagagli e portasci**

6.16.1. I portabagagli ed i portasci debbono essere fissati al veicolo in modo che possano essere trasmesse forze longitudinali e trasversali orizzontali non inferiori al carico verticale massimo indicato dal fabbricante, e che almeno in una direzione queste forze siano trasmesse dalla forma geometrica dell'accoppiamento. Per le prove del dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante, il carico non deve essere applicato in un solo punto.

6.16.2. Le superfici che, col dispositivo montato, possono essere toccate da una sfera con diametro di 165 mm non possono avere parti con raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm, a meno che si possano applicare le prescrizioni del punto 6.3.

6.16.3. Eventuali elementi di collegamento, quali viti da stringere o allentare senza utensili, possono sporgere dalle superfici di cui al punto 6.16.2 non più di 40 mm; questa sporgenza viene misurata con il procedimento descritto nell'allegato II, punto 2; qualora però trovi applicazione il metodo di cui al punto 2.2, si deve usare una sfera con diametro di 165 mm.

6.17. **Antenne radio e radiotelefoniche**

6.17.1. Le antenne radio e radiotelefoniche devono essere montate sul veicolo in modo che, se la loro estremità libera dista meno di 2 m dal piano stradale in una delle possibili posizioni di impiego indicate dal fabbricante, detta estremità libera si trovi in una zona delimitata da piani verticali situati a 10 cm all'interno dei bordi fuoritutto del veicolo definiti al punto 2.7.

6.17.2. Le antenne devono inoltre essere montate sul veicolo e la loro estremità libera deve essere, se necessario, guidata in modo che nessuna parte dell'antenna sporga oltre il bordo fuoritutto del veicolo definito al punto 2.7.

6.17.3. Lo stelo dell'antenna può avere un raggio di raccordo inferiore a 2,5 mm. L'estremità libera dell'antenna deve però essere provvista di un cappuccio inamovibile, con raggi di raccordo non inferiori a 2,5 mm.

6.17.4. Gli zoccoli delle antenne non devono sporgere più di 30 mm; nel caso di antenne con amplificatore incorporato nello zoccolo è però ammessa una sporgenza di 40 mm. Questa sporgenza viene misurata con il metodo descritto nell'allegato II, punto 2.

6.18. **Istruzioni per il montaggio**

6.18.1. Qualora siano stati autorizzati come entità tecniche, i portabagagli, i portasci, le antenne radio e radiotelefoniche possono essere distribuiti, venduti e acquistati soltanto se accompagnati da un foglio di istruzioni per il montaggio. Queste istruzioni debbono contenere dati sufficienti affinché gli elementi autorizzati possano essere montati sul veicolo conformemente alle corrispondenti prescrizioni dei punti 5 e

▼M1

6. Occorre in particolare indicare in quali posizioni possono essere usate le antenne telescopiche.

▼B

(7.)

(7.1.)

(7.1.1.)

(7.1.2.)

(7.2.)

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

(8.1.)

8.2. Per verficare la conformità con il tipo omologato, si procede ad un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui veicoli di serie.

(9.)

(9.1.)

(9.2.)

(10.)

▼B

ALLEGATO II

▼M1

METODI PER DETERMINARE LE DIMENSIONI DELLE SPORGENZE E DEGLI INTERVALLI

1. METODO PER MISURARE LE SPORGENZE DELLE PIEGHE DEI PANNELLI DI CARROZZERIA

▼B

►M1 1.1 ◄ L'altezza «H» di una sporgenza si determina graficamente rispetto alla circonferenza di un cerchio di 165 mm di diametro, tangente interiormente ai contorni esterni della «superficie esterna» della parte da verificare.

►M1 1.2 ◄ L'altezza «H» è il valore massimale della distanza, misurata su una retta che passi per il centro del cerchio di 165 mm di diametro, tra la circonferenza del suddetto cerchio e il contorno esterno della sporgenza (vedasi figura 1).

►M1 1.3 ◄ Se la sporgenza ha una forma tale che una parte del contorno esterno della «superficie esterna» della parte esaminata non possa essere toccata dall'esterno da un cerchio di 100 mm di diametro, si presume che il contorno della superficie di questa zona corrisponde a quello della circonferenza del cerchio di 100 mm di diametro tra i suoi punti di tangenza con il contorno esterno (vedasi figura 2).

►M1 1.4 ◄ Schemi in sezione della «superficie esterna» delle parti esaminate devono essere forniti dal fabbricante per permettere di determinare in base a tale metodo l'altezza delle sporgenze.

▼M1

2. METODO PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN ELEMENTO MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA

2.1. La dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello convesso può essere misurata direttamente oppure mediante riferimento al disegno di un'adeguata sezione dell'elemento montato.

2.2. Se una misurazione semplice non è possibile, la dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello non convesso deve essere determinata mediante la variazione massima della distanza tra il centro di una sfera con diametro di 100 mm e la linea nominale del pannello quando la sfera viene spostata su detto elemento ed in continuo contatto con esso. La figura 3 mostra un esempio dell'impiego di questo procedimento.

3. METODO PER MISURARE LA SPORGENZA DELLE VISIERE E DELLE CORNICI DEI PROIETTORI

3.1. La sporgenza rispetto alla superficie esterna del proiettore viene misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera avente diametro di 100 mm, come illustrato nella figura 4.

4. METODO PER DETERMINARE LA DIMENSIONE DI UN INTERVALLO O SPAZIO TRA GLI ELEMENTI DI UNA GRIGLIA

4.1. La dimensione dell'intervallo o spazio tra gli elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani che passano per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge detti punti di contatto. Le figure 5 e 6 mostrano esempi dell'impiego di questa procedura.

▼B

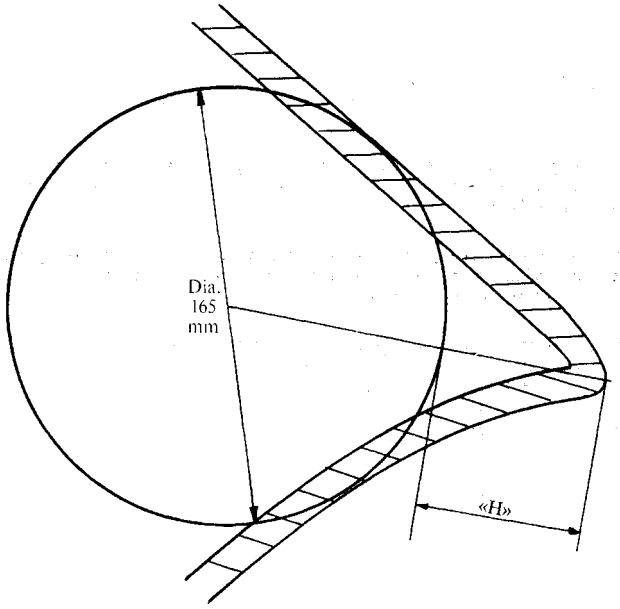


Figura 1

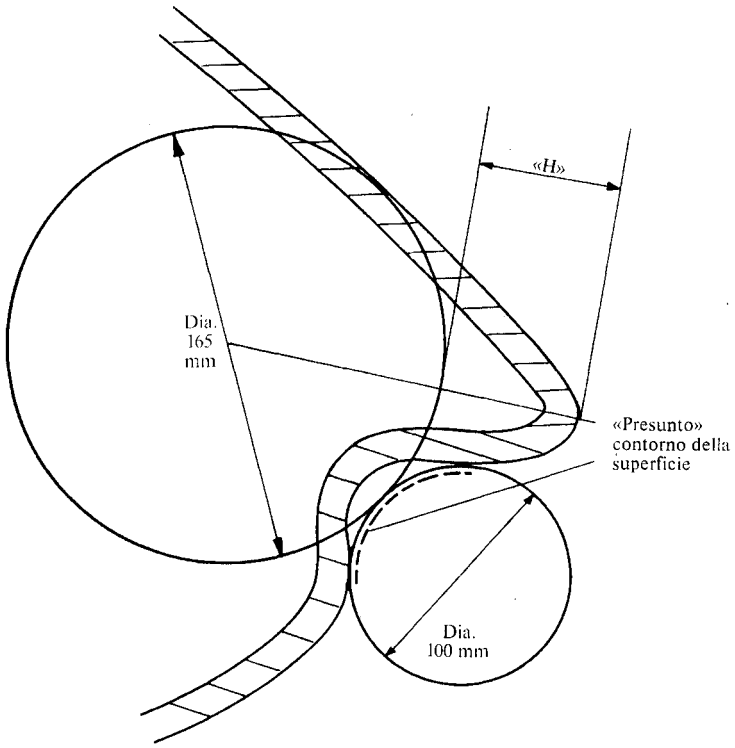


Figura 2

▼M1

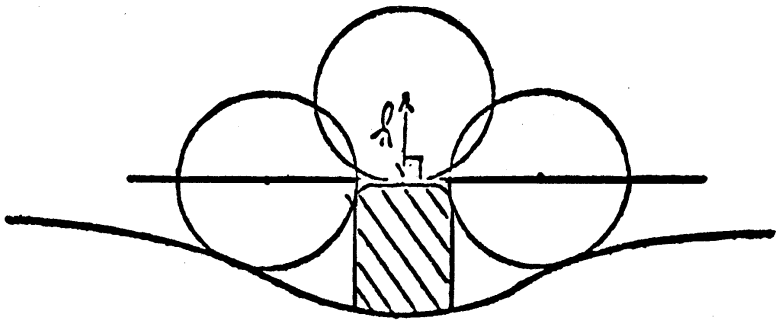


Figura 3

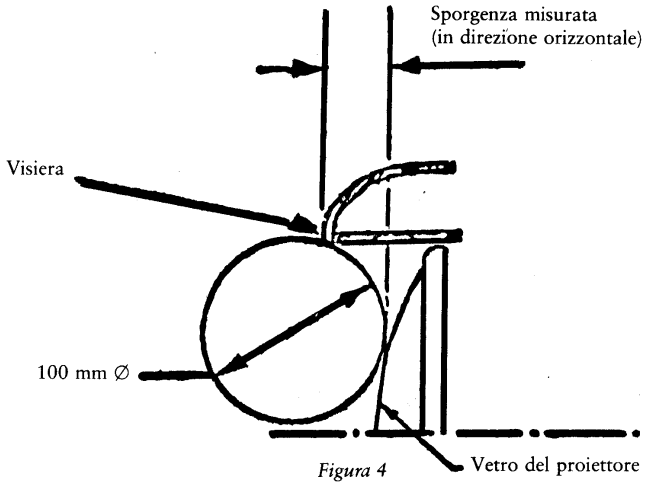


Figura 4

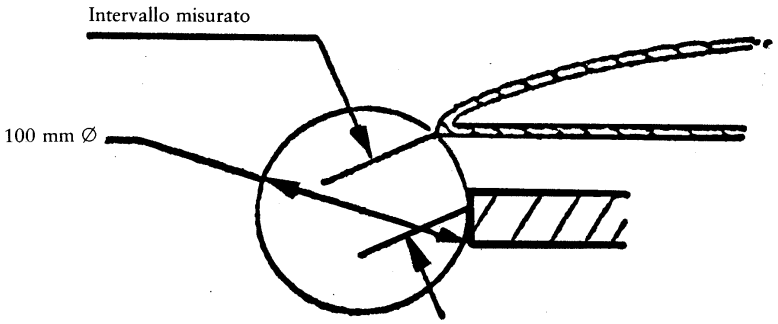


Figura 5

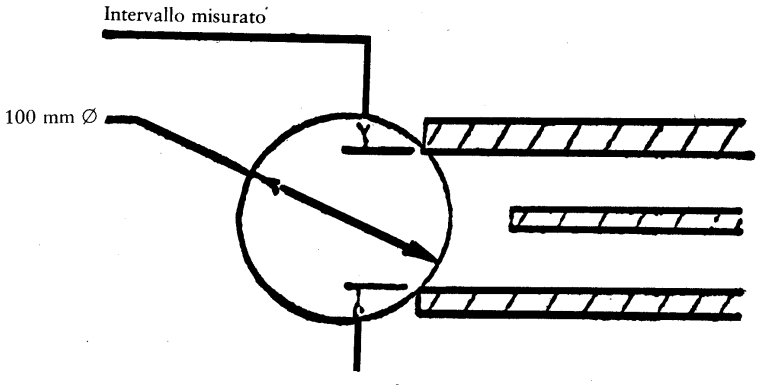


Figura 6

▼M1

ALLEGATO III

MODELLO

▼B

▶(1)

Indicazione dell'amministrazione

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LE SPORGENZE ESTERNE

(Articolo 4, paragrafo 2, ed articolo 10 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

considerate le modifiche di cui alla direttiva 79/488/CEE ◀

Numero di omologazione .....

1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore .....
2. Tipo di veicolo .....
3. Nome e indirizzo del costruttore .....
   .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore .....
5. Veicolo presentato per l'omologazione il .....
6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione .....
7. Data del verbale rilasciato dal servizio .....
8. Numero del verbale rilasciato dal servizio .....
9. L'omologazione per quanto riguarda le sporgenze esterne è concessa/rifiutata (1) .....
   .....
10. Località .....
11. Data .....
12. Firma .....
13. Sono acclusi i seguenti documenti, con il numero di omologazione sopraindicato:
    ..... fotografie della parte anteriore, della parte posteriore e delle parti laterali del veicolo,
    ..... disegni quotati dei paraurti e, se del caso,
    ..... disegni di alcune sporgenze.

(1) Depennare la dicitura che non interessa.

▶(1) M1

▼M1

ALLEGATO IV

MODELLO

[formato massimo: A 4 (mm 210 × 297)]

Nome dell'amministrazione

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN'ENTITÀ TECNICA

(Articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Entità tecnica : tipo di portabagagli, portasci, antenna radio, antenna radiotelefonica (1)

Numero di omologazione CEE dell'entità tecnica .....

1. Marchio di fabbrica o commerciale .....
2. Tipo .....
3. Nome e indirizzo del costruttore .....

   .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario .....

   .....
5. Descrizione delle caratteristiche dell'entità tecnica .....

   .....
6. Eventuali limitazioni d'impiego e prescrizioni di montaggio .....
7. Campione per l'omologazione dell'entità tecnica presentato il .....
8. Servizio tecnico .....
9. Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico .....
10. Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico .....
11. L'omologazione CEE dell'entità tecnica viene concessa/rifiutata per il portabagagli, il portasci, l'antenna radio, l'antenna radiotelefonica (1)
12. Località .....
13. Data .....
14. Firma .....
15. Alla presente comunicazione sono acclusi i sotto indicati documenti, con il succitato numero di omologazione dell'entità tecnica : ..... (compilare se necessario)
16. Osservazioni .....

(1) Cancellare la dicitura inutile